

Modulo 5: Nematode del pino



Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco
Basi legali [ordinanza sulla salute dei vegetali \(OSaIV\)](#), [ordinanza del DEFR](#) e del [DATEC](#) concernente l'[ordinanza sulla salute dei vegetali \(OSaIV-DEFR-DATEC\)](#) e [ordinanza dell'UFAM](#) concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Servizio fitosanitario federale SFF

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Servizio fitosanitario federale SFF

Un servizio congiunto dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM e dell'Ufficio federale di agricoltura UFAG

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.

L'UFAG è un ufficio del Dipartimento federale dell'economica, della formazione e della ricerca DEFR.

Redazione

Therese Plüss (SFF); Oliver Graf (dialog:umwelt)

Accompagnamento

Gruppo di lavoro Nematode del pino 2015: Ueli Bühler (Ufficio foreste e pericoli naturali, Cantone GR), Alfred Kläy (SFF, UFAG), Benjamin Lange (div. Prevenzione dei pericoli, UFAM), Therese Plüss (SFF, UFAM), Simone Prospero (Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL), Valentin Queloz (Office de l'environnement, Canton du Jura), Hansruedi Streiff (Holzindustrie Schweiz), Andreas von Felten (SFF, UFAG), Ulrich O. Zimmer (RICOTER Erdaufbereitung AG).

Centri di informazione e di contatto

Ufficio federale dell'ambiente UFAM, divisione Foreste,

sezione Protezione e salute del bosco

3003 Berna, tel. 058 469 69 11

wald@bafu.admin.ch | www.bafu.admin.ch

Partner

Ufficio federale di agricoltura, partner in seno al SFF,
3003 Bern, tel. 058 462 25 50

phyto@blw.admin.ch | www.blw.admin.ch

Protezione delle foreste svizzere WSS, Istituto fed. di ricerca
WSL, 8903 Birmensdorf, tel. 044 739 21 11

waldschutz@wsl.ch | www.waldschutz.ch

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2020: Modulo 5: Nematode del pino. Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco.

Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1801

Grafica e impaginazione

Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina Modulo 5

Per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1081-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2020

Indice

<u>1 Glossario</u>	4
<u>2 Basi</u>	6
2.1 Obiettivo del modulo	6
2.2 Biologia del nematode del pino	6
2.3 Basi legali	6
<u>3 Misure e responsabilità</u>	7
3.1 Misure nella zona indenne (fase di prevenzione)	7
3.2 Misure in caso di infestazione (fase di eradicazione, eventualmente contenimento)	8
<u>4 Rendiconto</u>	11
<u>5 Contributi federali</u>	12
<u>6 Entrata in vigore</u>	13
<u>Allegato 1: Campionamento e diagnostica</u>	14
<u>Allegato 2: Definizione della zona delimitata</u>	17
<u>Allegato 3: Misure necessarie</u>	19
<u>Allegato 4: Misure di protezione in sede di abbattimento</u>	21
<u>Allegato 5: Condizioni per la movimentazione</u>	24
<u>Allegato 6: Autorizzazione degli impianti di trattamento e dei produttori di materiale da imballaggio in legno</u>	28
<u>Allegato 7: Rendiconto</u>	30

1 Glossario

Abbatimento preventivo	Misura nell'ambito della quale nella zona focolaio tutte le piante sensibili sono precauzionalmente abbattute, rimosse e smaltite. L'obiettivo è la completa eradicazione del nematode del pino e l'impedimento del volo del vettore attraverso il quale il nematode del pino si diffonde. L'abbattimento e la distruzione delle piante sensibili sono eseguiti procedendo dal limite esterno della zona verso il suo centro.
Cerambicide (<i>Cerambycidae</i>)	Famiglia dell'ordine dei coleotteri comprendente numerose specie caratterizzate da antenne particolarmente lunghe e segmentate, spesso più lunghe del loro corpo per lo più affusolate e sottili. I cerambicidi del genere <i>Monochamus</i> fungono da vettore per il nematode del pino
Passaporto fitosanitario	Documento per il commercio, all'interno della Svizzera o con l'Unione europea, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 parte A OPV). Comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie.
Corteccia sensibile	Corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>).
Impianto di trattamento autorizzato	Segherie e aziende di lavorazione del legno con essiccatoio, adeguatamente attrezzate per il trattamento di legno e cortecce sensibili, per il rilascio di passaporti fitosanitari, per il trattamento di materiale da imballaggio in legno e/o per la marcatura di materiale da imballaggio in legno, e autorizzate dal SFF a eseguire una o più di queste attività. Questa autorizzazione è necessaria solo nel caso in cui sia rinvenuta la presenza del nematode del pino in Svizzera.
Infestazione	Presenza di individui vivi di nematode del pino o di altri organismi nocivi determinata utilizzando metodi di genetica molecolare scientificamente convalidati.
Legname sensibile	Legname di conifera (<i>Coniferales</i>), ad eccezione del legno di <i>Taxus L.</i> e <i>Thuja</i> .
Materiale da imballaggio in legno	Materiali da imballaggio in legno sotto forma di casse, gabbie, cilindri, pallet, piattaforme di carico, spalliere di pallet, paglioli e accessori (elenco non esaustivo). A tale elenco si aggiungono anche il legname e il materiale in legno utilizzati per la produzione dei summenzionati materiali da imballaggio in legno quali arnie e nidi artificiali. Fanno eccezione il legno trasformato con colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e il materiale da imballaggio interamente costituito di legno con uno spessore non superiore a 6 millimetri. Il materiale da imballaggio in legno per il commercio internazionale al di fuori dell'UE e della Svizzera dev'essere munito del marchio ISPM 15.
Merce a rischio	Legno e prodotti in legno (in particolare materiale da imballaggio in legno, truciolo e cortecce separate dal tronco) di piante sensibili provenienti da Paesi a rischio, invii di merci con materiale da imballaggio in legno provenienti da Paesi a rischio
Movimentazione	Movimentazione locale di piante, legname e cortecce sensibili o di materiale da imballaggio in legno. La movimentazione oltre i limiti di una zona delimitata, oltre la zona limite all'interno di una zona delimitata o all'interno della zona focolaio sottostà a determinate restrizioni (cfr. A2).
Nematode del pino	Verme cilindrico parassita lungo circa 1 millimetro (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>), proveniente dall'America del Nord. Per passare da una pianta all'altra, il nematode del pino deve avere un vettore.
Organismo da quarantena	Organismo nocivo particolarmente pericoloso non presente o non ampiamente diffuso in Svizzera, che adempie i criteri riportati nell'allegato 1 numero 1 OSaV e contro il quale sono disponibili misure realizzabili ed efficaci atte a evitarne l'introduzione e la diffusione nonché a ridurre i danni che causa (art. 4 OSaV).
Paesi a rischio	Paesi in cui il nematode del pino è autoctono (Canada, Stati Uniti) o in cui è stato introdotto (stato marzo 2020: Cina, Corea, Giappone, Taiwan; Messico, Portogallo, Spagna).
Piante sensibili	Piante e materiale vegetale (ad eccezione di frutta e semi) di <i>Abies Mill.</i> , <i>Cedrus Trew.</i> , <i>Larix Mill.</i> , <i>Picea A. Dietr.</i> , <i>Pinus L.</i> , <i>Pseudotsuga Carr.</i> e <i>Tsuga Carr.</i>
Produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno	Aziende adeguatamente attrezzate per la marcatura di materiale da imballaggio in legno (incluse le arnie e i nidi artificiali) da esse prodotto con legno proveniente da impianti di trattamento autorizzati, e autorizzate dal SFF a effettuare tale marcatura. In linea generale si tratta delle aziende omologate ISPM 15 attualmente autorizzate dal SFF.

Stagione di volo del vettore	Il periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 ottobre. Tranne nel caso in cui una diversa durata della stagione di volo del vettore abbia una giustificazione tecnico-scientifica, tenendo conto di un margine di sicurezza di quattro settimane supplementari all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista.
Vettore	Cerambicide del genere <i>Monochamus</i> , grazie al quale il nematode del pino si sposta da una pianta sensibile a un'altra (p. es. il cerambicide <i>M. galloprovincialis</i> , autoctono anche in Svizzera)
Vivaio	Luogo con un impianto utilizzato come un'unica unità per la produzione di piante.
Zona delimitata	Tutte le zone delimitate in seguito a un'infestazione (focolaio di infestazione, zona focolaio e zona cuscinetto).

2 Basi

2.1 Obiettivo del modulo

Questo modulo illustra le misure da adottare in caso di infestazione da parte del nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*).

Il presente modulo costituisce il piano di emergenza svizzero per il nematode del pino. Contiene i ruoli e le competenze dei servizi e delle autorità interessati, le regole di comunicazione nonché le modalità delle analisi di laboratorio e della formazione del personale.

2.2 Biologia del nematode del pino

Informazioni dettagliate sulla biologia, il potenziale di danno e l'attuale situazione di infestazione sono messe a disposizione dal servizio specializzato «Servizio fitosanitario per il bosco svizzero» dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL:

www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invasive/wsl_kiefernholz-nematode/index_DE
(disponibile in tedesco e francese)

<https://www.wsl.ch/forest/wus/diag/index.php?TEXTID=203&MOD=1>
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/waldschutz/eingeschleppt/nematode_DE

2.3 Basi legali

http://www.wsl.ch/dienstleistungen/waldschutz/eingeschleppt/nematode_DE

Secondo l'articolo 2 e l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201), il nematode del pino è un organismo da quarantena (OQ) ed è pertanto soggetto all'obbligo di notifica e di lotta (artt. 8 e 13 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV, RS 916.20). Il presente modulo si basa sull'allegato 4 numero 3 dell'ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM; RS 916.202.2). Le basi giuridiche generali per la gestione degli organismi nocivi sono esposte nell'introduzione all'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco (www.bafu.admin.ch/uv-1801-i).

3 Misure e responsabilità

3.1 Misure nella zona indenne (fase di prevenzione)

Per verificare l'assenza di infestazione occorrono una sorveglianza fitosanitaria del territorio e un monitoraggio degli hot spot. Sono raccolti campioni di piante, legname e cortecce sensibili nonché di vettori, i quali sono poi analizzati in laboratorio. Il numero dei campioni è stabilito sulla base di principi scientifici e tecnici validi e riconosciuti.

Cantoni

- a) **Sorveglianza fitosanitaria del territorio** nell'ambito del lavoro quotidiano.
- b) **Notifica al WSL** (Servizio fitosanitario per il bosco svizzero) in caso di sintomi sospetti.
- c) Se la presenza del nematode del pino è rilevata nel vettore, **avvio di un'indagine** nelle immediate vicinanze del luogo in cui è stato trovato il vettore.
- d) **Sensibilizzazione del personale del Cantone** sui sintomi del nematode del pino.

WSL

- a) **Formazione** di personale qualificato addetto ai controlli d'intesa con i Cantoni, in modo da poter gestire adeguatamente le misure di monitoraggio e garantire la corretta manipolazione delle trappole e il corretto campionamento. Se del caso, formazione del personale del SFF per eseguire il campionamento di merci a rischio in modo professionale.
- b) **Diagnostica di laboratorio** dei campioni di piante, legname e cortecce sensibili nonché di vettori per accertare la presenza del nematode del pino. Il numero di campioni viene stabilito in base a criteri tecnici e scientifici (cfr. all. A1). Si impiegano metodi di analisi molecolare secondo lo standard PM7/4(3)¹ dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (European and Mediterranean Plant Protection Organisation, EPPO).
- c) **Monitoraggio degli hot spot** d'intesa con il SFF nei luoghi in cui sussiste un elevato rischio di introduzione del nematode del pino attraverso merci a rischio importate (in particolare gli aeroporti internazionali, il porto di Basilea e i relativi magazzini) e nelle immediate vicinanze, con il coinvolgimento del forestale di sezione locale. Singoli hot spot sono inoltre dotati di trappole a feromoni. In combinazione con la sorveglianza fitosanitaria dei Cantoni, il monitoraggio degli hot spot del WSL comprova l'assenza del nematode del pino in Svizzera.
- d) Nel caso di accertamento della presenza del nematode del pino in un invio di legname e corteccia sensibili o materiale da imballaggio in legno, **campionamento delle popolazioni del vettore** nei pressi del luogo di rilevamento d'intesa con il Cantone. Se del caso, inoltre, il WSL forma il personale del Cantone affinché sia garantito un campionamento professionale.

¹ Cfr. standard EPPO PM7/4(3), nel Bollettino EPPO 2013, 43(1), pagg. 105–118

SFF

- a) **Verifica** sistematica della **situazione in funzione dei pericoli** relativa al **materiale da imballaggio in legno** proveniente da Paesi a rischio. Eventuale adeguamento del regime di controllo (all. 4 n. 1 OMF-UFAM) e dell'obbligo di notifica.
- b) **Controlli del materiale da imballaggio in legno**. Il materiale da imballaggio contestato deve essere successivamente trattato a spese dell'importatore, durante la stagione di volo del vettore, e distrutto.
- c) Nel caso di presunta infestazione da nematode del pino o da cerambicidi del genere *Monochamus*, **prelievo di campioni** e analisi da parte del WSL.
- d) Nel caso di accertamento della presenza nel materiale da imballaggio in legno, disposizione che la merce venga reimballata e l'**imballaggio in legno** venga **distrutto** in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani.
- e) **Controllo di merci a rischio** (carichi soggetti all'obbligo di notifica secondo l'all. 4 OMF-UFAM) provenienti da Paesi terzi nonché presso importatori e aziende di lavorazione del legno che importano legno di conifera direttamente dagli Stati Uniti e dal Canada. Le importazioni da Paesi dell'UE sono sottoposte a campionamento solo in caso di fondati sospetti.
- f) Nel caso di accertamento della presenza del nematode del pino in un invio di legname e cortecce sensibili o materiale da imballaggio in legno, **disposizione** che **la merce importata venga distrutta** oppure **trasferita** sotto controllo ufficiale verso un impianto di trattamento autorizzato in cui il materiale viene sottoposto a trattamento termico.
- g) Nel caso di aggravamento della situazione di rischio, adeguate **misure di sensibilizzazione** a livello nazionale.

Importatori di merci a rischio

- a) **Obbligo di notifica** in caso di presunta infestazione (p. es. comunicazione al SFF se un'elevata quota di legno contenuta in prodotti a base di corteccia presenta un rischio elevato).
- b) **Assoggettamento** ai controlli occasionali degli stabilimenti effettuati dalle autorità e dal WSL.

3.2 Misure in caso di infestazione (fase di eradicazione, eventualmente contenimento)

In caso di infestazione da nematode del pino, oltre al presente modulo si può consultare anche la scheda dell'UFAM sul tarlo asiatico del fusto (cfr. piattaforma informativa interna delle autorità).

Cantoni

- a) Rapida **informazione** del SFF e dei diretti interessati dall'infestazione (il SFF trasmette quindi le informazioni agli altri servizi cantonali con un'e-mail circolare o attraverso la piattaforma informativa interna delle autorità).
- b) Analisi della situazione di infestazione.
- c) Definizione provvisoria nell'immediato, e definitiva in un secondo momento, di una **zona delimitata** secondo l'allegato A2 con zone focolaio, zone infestate e zone cuscinetto. Per una successiva riduzione della zona focolaio occorre indirizzare una richiesta scritta motivata al SFF.
- d) **Elaborazione di una proposta di procedura** che comprenda una serie di misure di lotta sulla base del presente modulo.
- e) **Decisione in merito all'adozione di misure** sulla base di una visita da parte di rappresentanti del SFF, del WSL (funzione consultiva) e delle autorità cantonali e comunali competenti, nonché di una ponderazione comune degli interessi.
- f) **Adozione di misure di eradicazione** (in particolare abbattimenti) secondo l'allegato A3 per l'eliminazione permanente del nematode del pino.

-
- g) In via eccezionale, soprattutto nel caso in cui il servizio cantonale competente giunga alla conclusione che l'abbattimento di piante sensibili sia inadeguato, **adozione di un'altra misura**² che contro la diffusione del nematode del pino offra un grado di protezione identico a quello offerto da un abbattimento.
- h) **Sorveglianza** della zona delimitata con il sostegno specialistico del WSL mediante indagini annuali eseguite sulle piante sensibili e sui vettori (cfr. all. A3).
- i) Il **nematode del pino può dirsi eradicato** se le indagini annuali eseguite sulle piante sensibili e sul vettore possono dimostrare un'assenza di infestazione nei quattro anni precedenti (cfr. all. A1).
- j) **Misure di contenimento** e quindi impedimento di un'ulteriore diffusione 1) se la presenza del nematode del pino viene rilevata in una zona delimitata per un periodo di quattro anni consecutivi e un'eradicazione in questa zona è impossibile, oppure 2) se già prima della fine del periodo di quattro anni il diametro della zona in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino ha superato i 20 km, un'eradicazione non sembra avere alcuna prospettiva e la zona interessata è stata delimitata come zona infestata (misure di contenimento minime secondo l'all. A3). Nel caso di un cambio di strategia dall'eradicazione al contenimento (a causa dell'entità dell'infestazione), il Cantone trasmette immediatamente una richiesta scritta al SFF indicando la motivazione e le misure previste.
- k) **Informazione dei diretti interessati e dell'opinione pubblica** delle zone delimitate attraverso adeguati mezzi di informazione (decisione di portata generale, manifesti, volantini, eventi informativi, articoli nei media locali, circolari, reti sociali ecc.) sulle misure di lotta e sulla situazione di infestazione.
- l) Definizione delle **condizioni per la movimentazione** di piante, legname e cortecce sensibili e di materiale da imballaggio in legno all'interno delle zone delimitate e, da queste, verso l'esterno (cfr. all. A5). Queste condizioni restano in vigore fino a quando non è stata stabilita l'assenza di infestazione, ma per almeno quattro anni consecutivi senza la presenza accertata del nematode del pino.
- m) **Controllo a campione** del rispetto delle condizioni per la **movimentazione** di piante³, legname e cortecce sensibili e di materiale da imballaggio in legno da zone delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto e all'interno di zone focolaio (cfr. all. A7). Verifica, in particolare, se il legname e le cortecce sensibili e il materiale da imballaggio in legno sono stati controllati da un impianto di trattamento autorizzato. In caso di mancato rispetto delle condizioni, adozione delle misure corrispondenti (cfr. all. A6).
- n) **Comunicazione** alle aziende interessate e alla popolazione **delle condizioni per la movimentazione** in zone delimitate (i vivai registrati per il passaporto fitosanitario sono informati dal SFF).

SFF

- a) **Ponderazione degli interessi** in relazione alle misure con il Cantone e i Comuni interessati.
- b) **Autorizzazione e sorveglianza degli impianti di trattamento e dei produttori** che trattano legname sensibile (compreso il legname per la fabbricazione del materiale da imballaggio in legno, arnie e nidi artificiali) proveniente dalla zona delimitata, affinché possa essere movimentato al di fuori della zona delimitata (cfr. all. A5 e A6).
- c) **Gestione** e aggiornamento di un **elenco degli impianti autorizzati** e pubblicazione sulla piattaforma informativa per le autorità esecutive cantonali.

² Attualmente non si conoscono misure alternative. Queste possono essere analizzate e se del caso sviluppate solo in caso di infestazione. Le esperienze di altri Paesi possono essere utili.

³ Per le merci dei vivai, sottoposte all'obbligo di un passaporto fitosanitario, restano riservate le disposizioni specifiche del SFF.

WSL

- a) D'intesa con il Cantone, all'occorrenza **formazione di personale di controllo supplementare** per eseguire le misure di lotta e di sorveglianza in caso di infestazione nonché per garantire la corretta manipolazione delle trappole e il corretto campionamento.
- b) Garanzia di un'**intensificazione dell'attività diagnostica** in modo che i campioni supplementari raccolti in caso di infestazione possano essere analizzati nell'ambito delle misure di lotta e di sorveglianza.

Aziende di lavorazione del legno

- a) Obblighi per le aziende di lavorazione del legno relativi al trattamento del legname sensibile che si trova nella zona infestata. Nel caso di abbattimenti preventivi possono risultare grandi quantità di trucioli di legno che costituiscono una sfida logistica in sede di smaltimento. Inoltre, il valore del truciolato potrebbe calare.

4 Rendiconto

I Cantoni con una zona delimitata redigono un rapporto sullo stato dell'infestazione e lo consegnano al SFF con cadenza annuale entro il 31 dicembre oppure ogniqualvolta venga effettuato un rilevamento positivo. Questo rapporto contiene informazioni sulle zone delimitate (materiale cartografico, elenco dei Comuni ecc.), sulle misure già adottate e pianificate e sui relativi risultati (modello «Rapporto annuale» sulla piattaforma informativa interna delle autorità).

Tutti i Cantoni redigono con cadenza annuale un rapporto che consegnano al SFF entro il 31 dicembre in merito alla sorveglianza del territorio (cap. 3.1, all. A7).

5 Contributi federali

Conformemente all'OSaIV, l'UFAG contribuisce ai costi di sorveglianza e di lotta sulle superfici agricole o destinate all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Le spese riconosciute per le indennità ai Cantoni sono disciplinate nell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente la salute dei vegetali. Vi rientrano le spese derivanti dall'attuazione delle misure secondo le direttive o i piani d'emergenza dell'UFAG oppure d'intesa con lo stesso. Quest'ultimo esempio riguarda le misure di cui al capitolo 3 del presente modulo, se dette spese non sono fatte valere nel quadro di un accordo programmatico con l'UFAM. I Cantoni ricevono le indennità dell'UFAG solo se le misure sono state realizzate e i costi possono essere giustificati.

6 Entrata in vigore

Per i contributi dell'UFAM ai costi di sorveglianza e di lotta sono determinanti l'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01) e l'OSaIV. Le modalità di assegnazione dei contributi sono disciplinate dal manuale dell'UFAM «Accordi programmatici nel settore ambientale».

Il modulo entra in vigore il 1° settembre 2020 e sostituisce la guida del 1° aprile 2015.

Servizio fitosanitario federale SFF

Therese Plüss

Co-direzione

Allegato 1: Campionamento e diagnostica

A) Campionamento in sede di misure di eradicazione

Nella zona focolaio sono raccolti alcuni campioni dopo l'abbattimento di tutte le piante morte e malate e di alcune piante apparentemente sane selezionate in funzione del rischio di diffusione del nematode del pino.

- I campioni sono prelevati da parti diverse di ciascuna pianta, compresa la chioma. Per accertare la presenza del nematode del pino si analizzano tutti i campioni.
- Sono prelevati campioni anche da tronchi abbattuti, resti di legname segato e rifiuti naturali che mostrano segni di attività di un vettore e che sono presenti in parti delle zone delimitate in cui non si prevede di ravvisare sintomi di avvizzimento nelle piante interessate o in cui questi sintomi si manifestano soltanto in una fase successiva. Per accertare la presenza del nematode del pino si effettua un'analisi di detti campioni.

Nell'intera zona delimitata (zona focolaio e zona cuscinetto) sono effettuate indagini annuali sulle piante sensibili e sui vettori.

- Le indagini comprendono ispezione, campionamento ed esame delle piante e dei vettori per accertare la presenza del nematode del pino.
- Particolare attenzione è rivolta alle piante sensibili morte e malate o a piante sensibili situate in regioni colpite da incendi o tempeste.
- I campioni sono prelevati da parti diverse delle piante, compresa la chioma. Per accertare la presenza del nematode del pino si analizzano tutti i campioni.
- Sono prelevati campioni anche da tronchi abbattuti, resti di legname segato e rifiuti naturali che mostrano segni di attività di un vettore e che sono presenti in parti delle zone delimitate in cui non si prevede di ravvisare sintomi di avvizzimento nelle piante interessate o in cui tali sintomi si manifestano soltanto in una fase successiva. Per accertare la presenza del nematode del pino si effettua un'analisi di detti campioni.
- Sono sistematicamente sottoposte a campionamento anche piante sensibili apparentemente sane.
- Nella zona cuscinetto più ristretta, in un raggio di 3 chilometri attorno a una pianta infestata, l'intensità delle indagini deve essere almeno quattro volte più elevata rispetto a quella delle indagini effettuate nella zona cuscinetto limitrofa fino a 6 chilometri attorno alla pianta infestata.
- Sono prelevati campioni ed esaminate le piante sensibili abbattute in cui non è ancora stata rilevata la presenza del nematode del pino (secondo uno schema di campionamento in grado di garantire con un'attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili è inferiore allo 0,1 %).

In una zona focolaio più ristretta, tutte le piante sensibili situate a una distanza compresa tra 100 e 500 metri dalle piante infestate e che sono state escluse dall'abbattimento, sono sottoposte alle seguenti misure:

-
- Campionamento annuale ed esame per accertare la presenza del nematode del pino (secondo uno schema di campionamento in grado di garantire con un'attendibilità del 99 % che il livello di presenza del parassita nelle piante sensibili è inferiore allo 0,1 %).
 - Durante la stagione di volo del vettore, ispezioni con un intervallo di due mesi alla ricerca di segni di infestazione da nematode del pino. Nel caso in cui i suddetti segni siano rilevati, prelievo di campioni e analisi per accertare la presenza del nematode del pino.
 - I campioni sono prelevati da parti diverse delle piante, compresa la chioma. Analisi di tutti i campioni per accertare la presenza del nematode del pino.
 - Indagini approfondite sugli esemplari durante la stagione di volo del vettore per verificare se sono infestati dal nematode del pino.
 - Nel caso di una zona focolaio più ristretta, ove sia attestata l'assenza di infestazione da nematode del pino e vettore per tre anni consecutivi, prelievo e analisi di campioni senza abbattimento per accertare la presenza del nematode del pino se le piante sono morte o malate oppure se sono situate in regioni colpite da incendi o tempeste (secondo uno schema di campionamento in grado di garantire con un'attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili sia inferiore allo 0,1 %).
 - Applicazione di queste misure fino alla completa eradicazione o fino all'approvazione delle misure di contenimento da parte del SFF.

B) Campionamento in sede di misure di contenimento

Nella zona infestata sono effettuate indagini annuali sulle piante sensibili e sui vettori.

- Le indagini comprendono ispezione, campionamento ed esame delle piante e dei vettori per accertare la presenza del nematode del pino.
- Particolare attenzione è rivolta alle piante sensibili morte e malate o a piante sensibili situate in regioni colpite da incendi o tempeste. In prossimità della zona infestata i campioni sono prelevati con maggiore intensità che a grandi distanze.

Nelle zone cuscinetto sono effettuate indagini annuali sulle piante sensibili e sui vettori.

- Le indagini comprendono ispezione, campionamento ed esame delle piante e dei vettori per accertare la presenza del nematode del pino.
- Particolare attenzione è rivolta alle piante sensibili morte e malate o a piante sensibili situate in regioni colpite da incendi o tempeste. Analogamente, sarà prestata maggiore attenzione ai vettori nelle regioni con sospetta infestazione da nematode del pino o nelle quali si prevede una manifestazione successiva dei sintomi.
- Sono sistematicamente sottoposte a campionamento anche piante sensibili apparentemente sane.
- Sono prelevati campioni ed esaminate le piante sensibili abbattute (secondo uno schema di campionamento in grado di garantire con un'attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili è inferiore allo 0,02 %).
- I campioni sono prelevati da parti diverse delle piante, compresa la chioma. Tutti i campioni sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino.
- Sono prelevati campioni anche da tronchi abbattuti, resti di legname segato e rifiuti naturali che mostrano segni di attività di un vettore e che sono presenti in parti delle zone delimitate in cui non si prevede di ravvisare sintomi di avvizzimento nelle piante interessate o in cui questi sintomi si manifestano soltanto in una fase successiva. Detti campioni sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino.

C) Analisi di laboratorio

Le analisi di laboratorio volte ad accertare la presenza del nematode del pino in piante, legname e cortecce sensibili nonché in vettori sono effettuate secondo il protocollo di diagnosi per il *Bursaphelenchus xylophilus* definito nello standard EPPO PM7/4(3). I metodi indicati in tale standard possono essere integrati o sostituiti da metodi di diagnosi molecolare convalidati scientificamente che presentano una sensibilità e affidabilità pari a quelle dello standard EPPO.

⁴ Cfr. standard EPPO PM7/4(3), nel Bollettino EPPO 2013, 43(1), pagg. 105–118

Allegato 2: Definizione della zona delimitata

Misure di eradicazione

Nell'ambito delle misure di eradicazione attorno al focolaio di infestazione viene definita una zona focolaio circolare, in cui devono essere applicate le misure di eradicazione del nematode del pino. La zona focolaio deve avere un raggio minimo di 500 metri attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (fig. 1).

In casi giustificati quali

- le conseguenze ecologiche e sociali inaccettabili⁵ a causa dell'abbattimento di piante sensibili, o
- l'accertamento dell'assenza del nematode del pino e del vettore nei tre anni precedenti,

Il raggio minimo della zona focolaio può essere ridotto a 100 metri. In queste circostanze, tuttavia, occorre adottare particolari misure nell'ambito della sorveglianza e del prelievo di campioni delle piante sensibili interessate (cfr. all. A1).

Fig. 1: Zone in caso di misure di eradicazione



Misure di contenimento

⁵ Viene chiarito nel quadro della ponderazione degli interessi. Le esperienze di altri Paesi possono essere utili.

Nell'ambito di misure di contenimento viene definita una zona infestata in cui la presenza del nematode del pino è stata rilevata durante un periodo di almeno quattro anni consecutivi (fig. 2).

Fig. 2: Zone in caso di misure di contenimento

Figura non in scala

I Cantoni registrano la zona delimitata in una carta geografica che viene sistematicamente aggiornata (se possibile sulla base di dati GPS e con un GIS), e che contiene anche una descrizione della zona delimitata nonché la posizione e il nome dei Cantoni e dei Comuni interessati.

Allegato 3: Misure necessarie

Nelle zone delimitate, il Cantone interessato, d'intesa con il SFF e previa ponderazione comune degli interessi, adotta le seguenti misure di eradicazione:

- a) l'abbattimento e la distruzione di tutte le piante infestate nella zona delimitata;
- b) l'abbattimento preventivo e la distruzione delle piante sensibili nella zona focolaio, procedendo dall'esterno verso il centro;
- c) la limitazione di qualsiasi movimentazione di piante sensibili e legname e cortecce sensibili dalla zona delimitata;
- d) la sorveglianza secondo l'allegato A1, sezione A («Campionamento in sede di misure di eradicazione») della zona delimitata.

Le misure di contenimento devono almeno comprendere:

- a) l'abbattimento e la distruzione di tutte le piante infestate nella zona delimitata (cfr. all. A4);
- b) la limitazione di qualsiasi movimentazione di piante, legname e cortecce sensibili dalla zona delimitata;
- c) la sorveglianza secondo l'allegato A1, sezione B («Campionamento in sede di misure di contenimento») della zona delimitata.

Nelle zone delimitate sono identificate e abbattute, nel quadro di determinate misure, le seguenti piante (cfr. all. A4):

- a) tutte le piante sensibili in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino;
- b) tutte le piante sensibili morte e malate o situate in regioni colpite da incendi o tempeste (eccezione: se, nell'ambito della sorveglianza della zona indenne, si può comprovare l'assenza di infestazione per tre anni consecutivi).

Per la distruzione si applica quanto segue:

- a) tutte le piante abbattute e i resti di legno (inclusi i residui di lavorazione) sono bruciati sul posto o rimossi e smaltiti;
- b) tutte le piante sensibili coltivate nei vivai in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo sono rimosse e smaltite.

All'atto del ripristino dopo un'infestazione, fintantoché permane la possibilità che il nematode del pino si trovi in una zona delimitata, non è consentito ripiantare piante sensibili, quanto meno nelle zone focolaio e nelle zone in cui sono stati effettuati abbattimenti preventivi.

Le vie di introduzione delle piante e del legname infestati e delle cortecce e del materiale da imballaggio in legno infestati sono ricostruite:

- a) dall'autorità esecutiva cantonale fino ai confini del proprio territorio;
- b) dal SFF a partire dai confini del Cantone;
- c) il coordinamento transfrontaliero tra Cantoni di frontiera avviene d'intesa con il SFF.

La sorveglianza nelle zone delimitate sotto forma di indagini annuali avviene mediante ispezione, campionamento ed esame delle piante e dei vettori per accertare la presenza del nematode del pino (cfr. all. A1). Le trappole a feromoni sono piazzate attorno al mese di giugno e vuotate dopo 6–7 settimane. Gli insetti sono consegnati al laboratorio del WSL per le necessarie analisi.

Le comunicazioni ai diretti interessati e all'opinione pubblica devono contenere le seguenti informazioni (si può ricorrere anche al materiale informativo dell'UFAM):

- a) breve descrizione del nematode del pino e del vettore, impatto del parassita;
- b) indicazioni sulle principali vie di introduzione del nematode del pino;
- c) menzione dell'obbligo di intervento e dell'obbligo di notifica (in caso di presunta infestazione) e dell'ufficio da contattare per informazioni e comunicazioni;
- d) menzione delle restrizioni in materia di movimentazione di piante, legname e cortecce sensibili provenienti da zone delimitate.

Allegato 4: Misure di protezione in sede di abbattimento

A) Misure di protezione in sede di eradicazione

Fino al termine dell'abbattimento si dovranno rispettare le seguenti misure di protezione per prevenire la propagazione del nematode del pino:

- le piante sensibili identificate **al di fuori della stagione di volo** del vettore sono abbattute prima della successiva stagione di volo;
- le piante sensibili identificate **durante la stagione di volo** del vettore sono immediatamente abbattute. I tronchi delle piante sensibili abbattute sono:
 - scortecciati;
 - trattati con un insetticida⁶; oppure
 - coperti con una rete impregnata di insetticida immediatamente dopo l'abbattimento⁷.

Se non si ritiene opportuno abbattere e rimuovere piante colpite da incendi o tempeste durante la stagione di volo del vettore, lo si può fare anche in un secondo momento, ma comunque prima della successiva stagione di volo del vettore.

Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato in un deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Nel luogo di deposito o nell'impianto di trattamento autorizzato, il legname non scortecciato viene subito e di nuovo

- trattato con un insetticida⁷; oppure
- coperto con una rete impregnata di insetticida⁷.

Se non si ritiene opportuno scortecciare il legname, trattarlo con un insetticida o coprirlo con una rete impregnata di insetticida, lo si dovrà distruggere sul posto.

I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di dimensioni inferiori a 3 x 3 x 3 centimetri.

B) Misure di protezione in sede di contenimento

Si devono rispettare le seguenti misure di protezione per prevenire la propagazione del nematode del pino:

- abbattimento di tutte le piante sensibili morte e malate o colpite da incendi o tempeste in tutte le zone cuscinetto;

⁷ A tal proposito devono essere rispettate le prescrizioni dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).

-
- rimozione e smaltimento delle piante abbattute e dei resti di legno, assicurandosi che non sia possibile una propagazione né del nematode del pino né del vettore.

In particolare:

- le piante sensibili identificate **al di fuori della stagione di volo** del vettore sono abbattute *prima della successiva stagione di volo* e
 - distrutte sul posto; oppure
 - trasferite nella zona infestata sotto controllo ufficiale; oppure
 - rimosse dalla zona cuscinetto (il legname e la corteccia sono sottoposti a trattamento termico come previsto dallo standard ISPM 15, utilizzati per la produzione di energia o distrutti in altro modo);
- le piante sensibili identificate **durante la stagione di volo** del vettore sono *immediatamente* abbattute e
 - distrutte sul posto; oppure
 - trasferite nella zona infestata sotto controllo ufficiale; oppure
 - rimosse dalla zona cuscinetto (il legname e la corteccia sono sottoposti a trattamento termico come previsto dallo standard ISPM 15, utilizzati per la produzione di energia o distrutti in altro modo).

Qualora non sia opportuno abbattere piante colpite da **incendi o tempeste** e rimuoverle e smaltirle durante la stagione di volo del vettore, lo si può fare anche in un secondo momento, ma comunque prima della successiva stagione di volo del vettore. Parallelamente, durante la stagione di volo del vettore si devono effettuare indagini intensive sui vettori nella zona così colpita per verificare se sono infestati dal nematode del pino. In caso di infestazione, il Cantone effettuerà indagini rafforzate sulle piante sensibili nell'ambiente circostante, ispezionando, sottoponendo a campionamento e analizzando le piante che mostrano segni o sintomi di infestazione da nematode del pino.

Qualora nella **zona cuscinetto**, durante la stagione di volo del vettore, sia identificato legname sensibile, i Cantoni provvedono affinché i tronchi delle piante sensibili abbattute siano scortecciati, trattati con un insetticida oppure coperti con una rete impregnata di questo insetticida immediatamente dopo l'abbattimento.

Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato sotto controllo ufficiale in un deposito o in un **impianto di trattamento autorizzato**. Nel luogo di deposito o nell'impianto di trattamento autorizzato, il legname non scortecciato è trattato di nuovo immediatamente con un insetticida o coperto con una rete impregnata di insetticida.

I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di dimensioni inferiori a 3 x 3 x 3 centimetri.

Qualora non sia opportuno scortecciare il legname, trattarlo con un insetticida o coprirlo con una rete impregnata di insetticida, il legname non scortecciato deve essere distrutto sul posto. In tal caso, i residui di legname e il legname non scortecciato devono essere ridotti in trucioli di dimensioni inferiori a 3 x 3 x 3 centimetri.

C) Protocollo d'igiene

Si applica un protocollo d'igiene per tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e per tutti i macchinari impiegati per trasformare prodotti forestali. Il protocollo d'igiene garantisce che il nematode del pino non si propaghi tramite questi veicoli e macchinari.

Allegato 5: Condizioni per la movimentazione

A) Movimentazione da zone delimitate a zone non delimitate e da zone focolaio o da zone infestate a zone cuscinetto

Le movimentazioni di **piante sensibili** sono ammesse a condizione che le piante:

- siano state coltivate in vivai in cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, non sono stati osservati né il nematode del pino né i sintomi della sua presenza;
- siano state sottoposte durante tutta la loro vita a una protezione fisica completa che impedisca al vettore di raggiungerle;
- siano state sottoposte a ispezioni ufficiali e ad analisi e siano risultate indenni dal nematode del pino e dal suo vettore.
- siano corredati di un passaporto fitosanitario (cfr. all. A6).
- siano movimentate al di fuori della stagione di volo del vettore.
- siano movimentate in contenitori o imballaggi chiusi che impediscano qualsiasi infestazione da parte del nematode del pino o del vettore.

Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili (senza il materiale da imballaggio in legno) sono ammesse se soddisfano tutte le condizioni riportate qui di seguito:

- sono stati sottoposti a un trattamento termico adeguato (cfr. all. A6);
- sono corredati di un passaporto fitosanitario (cfr. all. A6);
- il legname non scortecciato è trasportato al di fuori della stagione di volo del vettore;
- il legname non scortecciato è trasportato con rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del nematode del pino o del vettore.

Le movimentazioni di legname sensibile sotto forma di **materiale da imballaggio in legno o di arnie e nidi artificiali** sono ammessi a condizione che:

- siano stati sottoposti a uno dei trattamenti approvati (cfr. all. A6);
- siano muniti di una marcatura come previsto dallo standard ISPM 15 o – nel caso delle arnie e dei nidi – siano corredati del passaporto fitosanitario.

Nel caso in cui **nella zona delimitata e nella zona focolaio non esistano impianti di trattamento idonei**, il legname sensibile può essere trasportato al di fuori della zona delimitata o dalla zona focolaio nella zona cuscinetto fino all'impianto di trattamento più vicino alla zona cuscinetto o alla zona focolaio per essere sottoposto immediatamente a trattamento. Questa deroga si applica soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le misure di protezione in sede di abbattimento di piante sensibili impediscono che il vettore possa essere presente nel legname o possa sfuggire dallo stesso (cfr. all. A4); le movimentazioni hanno luogo al di fuori

-
- della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore;
- le movimentazioni sono sottoposte a regolari controlli sul posto da parte delle autorità cantonali competenti.

Se il legname sensibile, le cortecce e il legname sensibili sotto forma di materiale da imballaggio in legno sono **ridotti in trucioli di dimensioni inferiori a 3 x 3 x 3 centimetri**, possono essere movimentati, sotto il controllo delle autorità cantonali, dalla zona delimitata fino all'impianto di trattamento autorizzato più vicino a detta zona, oppure dalla zona focolaio o dalla zona infestata verso la zona cuscinetto per essere utilizzati come combustibile. Durante la stagione di volo del vettore il materiale ridotto in trucioli dev'essere movimentato con un rivestimento protettivo.

B) In sede di misure di eradicazione: movimentazione all'interno delle zone focolaio

Le movimentazioni di **piante sensibili destinate alla piantagione**⁷ sono ammesse alle seguenti condizioni:

- sono state coltivate in vivai in cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, non sono stati osservati né il nematode del pino né i sintomi della sua presenza;
- sono state sottoposte durante tutta la loro vita a una protezione fisica completa che impedisca al vettore di raggiungerle;
- sono state sottoposte a ispezioni ufficiali e ad analisi e sono risultate indenni dal nematode del pino e dal suo vettore;
- sono corredate di un passaporto fitosanitario (cfr. all. A6).
- sono movimentate al di fuori della stagione di volo del vettore; sono movimentate in imballaggi chiusi che impediscano qualsiasi infestazione da parte del nematode del pino o del vettore.

Le movimentazioni di **legname e cortecce sensibili** (senza il materiale da imballaggio in legno) sono ammesse se avvengono allo scopo di sottoporre il legname o le cortecce a uno dei seguenti trattamenti:

- distruzione mediante incenerimento in un luogo vicino, all'interno della zona delimitata;
- utilizzazione come combustibile in un impianto di trasformazione o distruzione per altri scopi in modo da garantire l'eliminazione di nematodi del pino e di vettori vivi;
- trattamento termico adeguato di legname e cortecce (cfr. all. A6).

Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili (senza il materiale da imballaggio in legno) sono ammesse se sono soddisfatte tutte le condizioni riportate di seguito:

- il legname e le cortecce sono movimentati sotto il controllo delle autorità cantonali e al di fuori della stagione di volo del vettore;
- il legname e le cortecce sono movimentati con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore;
- il legname e le cortecce sono corredate di un passaporto fitosanitario (cfr. all. A6).

⁸ Si tratta di piante provenienti da vivai che si trovano in una zona focolaio. Queste piante sono destinate esclusivamente all'esportazione e non alla piantagione all'interno della zona focolaio.

Le movimentazioni di **legname sensibile sotto forma di materiale da imballaggio in legno** sono ammesse se detto materiale soddisfa le seguenti condizioni:

- è stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati (cfr. all. A6).
- è munito di una marcatura come previsto dallo standard ISPM 15.

C) In sede di misure di contenimento: movimentazione all'interno delle zone infestate

I Cantoni possono limitare le movimentazioni di piante, legname e cortecce sensibili e di materiale da imballaggio in legno all'interno delle zone infestate.

D) Controlli in zone delimitate

Per verificare il rispetto delle condizioni per la movimentazione, il Cantone interessato effettua **campionamenti⁸ frequenti** su piante, legname (compreso il materiale da imballaggio in legno) e cortecce sensibili movimentati **da zone delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto**.

I Cantoni decidono di effettuare controlli mirati sulla base del rischio che nelle piante o nel legname e nelle cortecce da controllare sia presente un nematode del pino vivo, tenendo conto della provenienza dei carichi e del grado di sensibilità delle piante, del legname e delle cortecce.

I controlli sulle piante, il legname e le cortecce sensibili sono effettuati:

- nei punti di passaggio da zone infestate a zone cuscinetto;
- nei punti di passaggio da zone cuscinetto a zone non delimitate;
- nel luogo di destinazione situato nella zona cuscinetto; e
- nel luogo di provenienza situato nella zona infestata (p. es. segherie) da cui sono trasportati al di fuori della zona infestata.

Se occorre, il Cantone può effettuare controlli supplementari in altri luoghi.

I controlli consistono in:

- un controllo dei documenti conformemente alle condizioni per la movimentazione;
- un controllo di identità che assicura che l'attestato e i documenti allegati a un invio corrispondono al contenuto dell'invio e ai marchi e ai contrassegni prescritti;
- in caso di inosservanza, accertata o sospettata: un controllo fitosanitario comprendente un'analisi per l'accertamento della presenza del nematode del pino.

⁸ La frequenza è stabilita in base alla situazione specifica.

E) Misure in caso di inosservanza

Se dai controlli risulta che le condizioni per la movimentazione non sono rispettate, è adottata immediatamente una delle seguenti misure:

- il materiale non conforme viene distrutto;
- il materiale non conforme è trasportato sotto controllo ufficiale verso un impianto di trattamento in cui tale materiale è sottoposto a trattamento termico (cfr. all. A6);
- se il materiale non conforme è costituito da materiale da imballaggio in legno già utilizzato per il trasporto di merci: quest'ultime sono reimballate e il materiale da imballaggio in legno è distrutto in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani;
- prima di reimballare le merci, un trattamento chimico supplementare del materiale da imballaggio in legno da parte di un'azienda autorizzata a tale scopo se il caso si verifica durante la stagione di volo del vettore e se si tratta di materiale da imballaggio già utilizzato per la movimentazione.

Allegato 6: Autorizzazione degli impianti di trattamento e dei produttori di materiale da imballaggio in legno

Autorizzazione degli impianti di trattamento

Se in Svizzera è rilevata la presenza del nematode del pino, il SFF autorizza impianti di trattamento adeguatamente attrezzati a effettuare una o più delle seguenti operazioni:

- trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce raggiungono in ogni punto una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l'eliminazione di nematodi del pino e vettori vivi; nel caso di un trattamento termico di compostaggio, il compostaggio è eseguito con un protocollo di trattamento approvato;
- rilascio di passaporti fitosanitari per il legname e le cortecce sensibili che sono stati sottoposti a trattamento termico;
- trattamento del materiale da imballaggio in legno, delle arnie e dei nidi artificiali come previsto dallo standard ISPM 15¹⁰;
- marcatura del materiale da imballaggio in legno, delle arnie e dei nidi artificiali come previsto dallo standard ISPM 15¹⁰.

Questi impianti di trattamento autorizzati garantiscono la tracciabilità del legname e delle cortecce trattati e del materiale da imballaggio in legno, delle arnie e dei nidi artificiali trattati.

Autorizzazione dei produttori di materiale da imballaggio in legno

Il SFF autorizza i produttori di materiale da imballaggio in legno, di arnie e di nidi artificiali ad apporre una marcatura sul materiale da imballaggio in legno, nel caso in cui:

- venga utilizzato legname trattato in un impianto di trattamento autorizzato e corredato di un passaporto fitosanitario;
- venga eseguita una marcatura come previsto dallo standard ISPM 15.

I produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno, di arnie e di nidi artificiali si accertano che la provenienza da tali impianti di trattamento del legname utilizzato sia tracciabile.

⁹ Art. 18 par. 2 della direttiva UE 2000/29/CE

¹⁰ Cfr. lo standard FAO ISPM 15 (all. I), in: Segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (2009), standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n° 15: Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale.

Controlli e revoca dell'autorizzazione

Il SFF si assicura, attraverso un controllo eseguito da personale qualificato, che gli impianti di trattamento e i produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno, di arnie e di nidi artificiali operino correttamente.

Se è accertata la presenza del nematode del pino in legname e cortecce trattati o in materiale da imballaggio in legno, arnie e nidi artificiali recanti la marcatura, all'azienda in questione è revocata immediatamente la licenza.

Elenco delle aziende autorizzate

Il SFF gestisce e aggiorna sistematicamente un elenco degli impianti di trattamento e dei produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno, di arnie e di nidi artificiali e lo trasmette all'UE/EPPO.

Allegato 7: Rendiconto

In caso di assenza di infestazione

Tutti i Cantoni redigono con cadenza annuale un rapporto che consegnano al SFF entro il 31 dicembre in merito alla sorveglianza del territorio (cap. 3.1). Il WSL informa il SFF nel suo rapporto annuale circa i risultati del monitoraggio degli hot spot.

Il SFF garantisce la trasmissione delle informazioni rilevanti agli organismi internazionali (segretariato EPPO, Commissione europea) entro il 1° marzo.

Il SFF garantisce che sulla piattaforma informativa interna delle autorità siano accessibili i modelli per il rapporto.

In caso di infestazione

Il rilevamento della presenza del nematode del pino è da comunicare immediatamente al SFF.

I Cantoni interessati redigono con cadenza annuale un rapporto sullo stato dell'infestazione che consegnano al SFF entro il 31 dicembre. Tale rapporto contiene informazioni sulla zona delimitata (materiale cartografico, elenco dei Comuni ecc.), sulle misure già adottate e pianificate e sui relativi risultati (modello «Rapporto annuale» sulla piattaforma informativa interna).

Il SFF garantisce la trasmissione delle informazioni rilevanti agli organismi internazionali (segretariato EPPO, Commissione europea).

Nel caso di una prima infestazione il Cantone interessato, nel giro di una settimana e con il sostegno del SFF, compila il modulo «Notifica della presenza di un organismo nocivo in Svizzera». Il modulo di notifica è disponibile sulla piattaforma informativa interna e sul sito www.salute-dei-vegetali.ch (>Organizzazione e struttura >Piani d'emergenza).

Una volta compilato, il SFF inoltra immediatamente detto modulo all'UE/EPPO. Il SFF e il Cantone stabiliscono quindi, nel giro di un mese, le misure di lotta da adottare. La discussione si basa su una proposta di procedura elaborata dal Cantone utilizzando il modello di Rapporto sullo stato degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, disponibile sulla piattaforma informativa interna. Il SFF informa l'UE/EPPO sulle misure adottate nel giro di un mese dalla prima infestazione.

Tabella riepilogativa di contenuti, competenze e scadenze per i rapporti

a) Rapporto all'attenzione del SFF	Servizi competenti	Data/Scadenza
Comunicazione orale di un'infestazione da nematode del pino	WSL, Cantone	Subito
Inoltro del modulo per la segnalazione di organismi nocivi	Cantone	7 giorni
Inoltro della proposta di procedura, la quale illustra: <ul style="list-style-type: none"> • l'entità dell'infestazione nota sino a quel momento • le misure di lotta previste e già adottate 	Cantone	14 giorni
Inoltro del rapporto sullo stato contenente informazioni su: <ul style="list-style-type: none"> • l'estensione della zona delimitata • le misure realizzate e previste • i risultati delle misure realizzate • il risultato dei controlli a campione dell'anno precedente 	Cantone	annuale al 31 dicembre e in caso di aggiornamenti
Inoltro dei risultati dei controlli a campione nell'ambito della movimentazione al di fuori della zona delimitata e da zone focolaio/zone infestate verso zone cuscinetto	Cantone	annuale al 31 dicembre
b) Rapporto all'attenzione dell'UE/EPPO		
Europhyt Outbreak – Segnalazione di un nuovo caso di infestazione	SFF	7 giorni
Misure decise	SFF	30 giorni
Misure pianificate per l'anno seguente	SFF	1°marzo
Rapporto sullo stato delle misure e risultato dei controlli a campione dell'anno precedente	SFF	30 aprile
Risultati dei controlli a campione nell'ambito della movimentazione al di fuori della zona delimitata e da zone focolaio/zone infestate verso zone cuscinetto	SFF	annuale al 30 aprile
Elenco degli impianti di trattamento e dei produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno <ul style="list-style-type: none"> • in sede di prima autorizzazione • in sede di rilascio o di revoca di un'autorizzazione 	SFF	In caso di nuova infestazione e aggiornamenti